COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

27.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Senatori SAPORITO ed altri: Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285 (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (2372) 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3, 4, 6

GASPARI REMO, *Ministro per la funzione pubblica* 4, 6

MATTARELLA SERGIO, *Relatore* 3, 6

STRUMENDO LUCIO 5

Votazione segreta:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

LUCIO STRUMENDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Bianchi di Lavagna, Bosco Manfredi, Bressani, Galloni, Gitti, Occhetto, Spagnoli, Zangheri sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Lo Bello, Scaiola, Balestracci, Azzolini, Nenna D'Antonio, Migliasso, Colombini, Gualandi.

Discussione della proposta di legge senatori Saporito ed altri: Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285 (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (2372).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Saporito, Schietroma, Marinucci Mariani, Mascaro, Pagani Maurizio, Taramelli, De Cinque: « Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285 », già approvata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 4 dicembre 1984.

Comunico che la XIII Commissione ha espresso parere favorevole con la seguente condizione: « Occorre estendere l'ammissibilità al corso di formazione finalizzato all'esame di idoneità anche agli *ex* beneficiari della legge n. 285 che non si trovassero più in servizio ».

Comunico inoltre che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con l'osservazione che, nel caso in cui dovessero verificarsi assunzioni in ruolo in soprannumero, si provvederà al loro riassorbimento operando sul normale *turnover*.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Mattarella.

SERGIO MATTARELLA, *Relatore*. La proposta di legge in esame rientra nella vicenda, lunga e non sempre esaltante, della legge n. 285 del 1977. La nostra Commissione ebbe modo di occuparsi della materia in oggetto nel maggio scorso dando vita alla legge n. 138, con la quale si sono definiti alcuni criteri per l'inserimento in ruolo dei giovani assunti in base alla legge prima richiamata. I colleghi ricorderanno come già in quella occasione si parlò di alcune esigenze alle quali quel provvedimento non faceva fronte, essenzialmente per quanto riguardava i giovani assunti ai sensi della legge n. 285, ma non risultati idonei nella prova di esame per l'inserimento in ruolo.

Ricordo inoltre che la nostra Commissione approvò, in quella occasione, due distinti ordini del giorno: nel primo si auspicava l'approvazione di una normativa che prevedesse per questi giovani un corso di formazione e un successivo giudizio di idoneità; nel secondo si auspicava che i giovani assunti in base alla legge n. 285 del 1977, ma successivamente al marzo del 1980, potessero fruire delle modalità per l'inserimento in ruolo, come previsto dalla legge n. 138.

Il Senato ha modificato l'originaria proposta di legge presentata dal senatore Saporito nel senso di prevedere che i giovani che non abbiano superato l'esame di idoneità disciplinata dal decreto-legge numero 663, convertito nella legge n. 33 del 1980, siano ammessi a partecipare a corsi di formazione della durata massima di quattro mesi al termine dei quali potranno sostenere l'esame per l'inserimento nel-

le qualifiche iniziali della carriera immediatamente inferiori a quella per la quale non riuscirono, in precedenza, a superare la prova. Si dà poi mandato al ministro per la funzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro ed il ministro competente, di individuare le qualifiche iniziali delle carriere interessate. Si risolve in tal modo il problema dei giovani risultati non idonei nella precedente prova, la maggior parte dei quali è concentrata nel Ministero per i beni culturali e ambientali. Rimane invece escluso quanto auspicato nell'ordine del giorno Bressani, ossia la possibilità per i giovani, assunti dopo il 31 marzo 1980, di fruire delle modalità di inserimento in ruolo previste dalla normativa. Il numero di questi, infatti, sarebbe stato difficilmente determinabile e avrebbe ampliato eccessivamente l'onere a carico dell'erario.

La normativa, che è semplice, non richiede illustrazione. L'unico profilo da evidenziare nel merito è che il provvedimento ricomprende, tra gli enti di cui alla legge 16 maggio 1984, n. 138, anche gli istituti zooprofilattici. Sono consapevole che la proposta di legge non è strettamente aderente a quei princìpi di professionalità che dovrebbero presiedere al reclutamento del personale della pubblica amministrazione; tuttavia, con la legge n. 285, si è creata una situazione di fatto, la cui risoluzione è certamente prioritaria e di fronte alla quale il Parlamento non può non essere sensibile. Auspico pertanto una rapida approvazione del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Desidero preliminarmente precisare che la materia che viene definita da questo provvedimento di legge era stata ampiamente dibattuta anche in sede di Consiglio dei ministri, quando, nel corso della precedente legislatura, prima che assumessi l'attuale carica, furono presentati due schemi di disegno di legge per sistemare questa situazione particolare, che il Consiglio dei ministri non ritenne allora di dover approvare nel presupposto che essi potessero ledere, in qualche misura, il principio della capacità professionale che deve presiedere alle assunzioni nel settore del pubblico impiego. Con la proposta in esame del senatore Saporito il problema è stato risolto in modo equo e senza violare quel principio della capacità professionale; il provvedimento interessa circa 600 giovani che, come ha chiarito molto bene il relatore, appartengono quasi tutti all'amministrazione del Ministero per i beni culturali ed ambientali e che sono stati ritenuti non idonei in seguito agli esami per la loro particolare condizione. Questi giovani, infatti, erano stati assunti per qualifiche che richiedevano una forte caratterizzazione e specializzazione tecnica, per cui si sono trovati, in sede di esame di idoneità, data la specificità della materia, sia sotto il profilo nozionistico, sia sotto il profilo della professionalità operativa, in una particolare condizione per cui effettivamente la Commissione, che ha applicato i criteri con rigidità, non ha ritenuto che potessero ricoprire quelle funzioni.

Di qui la struttura del disegno di legge, il quale prevede che la nuova prova possa sì avvenire, ma per accedere allo svolgimento di una funzione diversa, meno specializzata, e che ciò possa avvenire successivamente ad un corso di preparazione professionale. Debbo dire che il Governo, nella sua collegialità, ha sentito il Ministero competente, il quale ha chiarito e precisato bene che questi giovani non avevano effettivamente il grado di specializzazione per le qualifiche per le quali erano stati assunti con la legge n. 285; erano però elementi che, a livelli diversi, avevano dato, e potevano dare, una collaborazione molto valida di cui, fra l'altro, il Ministero per i beni culturali ed ambientali sosteneva e sostiene di avere assoluta necessità. Per questa ragione il Governo ha dato il proprio parere favorevole, suggerendo alcune modificazioni alla proposta di legge del senatore Saporito.

Nella proposta di legge erano rappresentati un po' tutti i partiti presenti nella I Commissione affari costituzionali del Se-

nato; devo aggiungere che non è stato possibile prendere in esame, in questo provvedimento, il problema posto dall'ordine del giorno Bressani, approvato nel maggio scorso dalla I Commissione, perché la legge n. 285, in sede di applicazione pratica, non si è limitata all'assunzione soltanto dei giovani – come è avvenuto per circa 80 mila unità – ma in effetti è stata utilizzata (non so nemmeno con quali criteri) per assegnare delle piccole borse di studio che non avevano nulla a che vedere con un rapporto di lavoro vero e proprio, ma che consentivano ai giovani di frequentare dei corsi di preparazione professionale presso enti specifici.

Non si trattava assolutamente di un rapporto di impiego e per procedere al loro inquadramento avremmo dovuto violare i princìpi su cui si basava la legge n. 285; oltre a ciò, naturalmente, si sarebbe andati incontro ad un onere ingentissimo, superando di molto le spese previste. Devo aggiungere che non potevano essere presi in considerazione i giovani che spontaneamente si erano licenziati, perché ci saremmo trovati di fronte ad un numero indefinito di persone, con un onere di spesa non valutabile e non coperto; per la maggior parte si trattava di giovani che, nell'attesa che la loro posizione precaria venisse sistemata ed essendo preoccupati che la precarietà permanesse e che non si giungesse ad una sistemazione, avevano partecipato a concorsi, li avevano vinti ed avevano quindi trovato una collocazione diversa. Potevano però, con una norma che li reinserisse, aver interesse ad avvalersi di questa legge per andare a qualifiche superiori a quelle conquistate attraverso il concorso pubblico per esami e titoli. Tutto questo, dato il carattere della legge, non è sembrato e non è assolutamente opportuno; d'altra parte, non vi era alcuna previsione di copertura, perché il progetto di legge base prevedeva, appunto, la sistemazione complessiva del personale interessato dalla legge n. 285 che fosse risultato in servizio, compresi quelli che effettivamente non avevano superato la prova, ma che comunque risultavano a carico dello Stato, anche perché le graduatorie non erano state all'epoca neanche definite completamente in tutte le amministrazioni.

La preoccupazione manifestata dalla Commissione bilancio non ha ragione di essere, perché proprio la discussione svoltasi con le organizzazioni sindacali riguardava il riassorbimento; il Governo cioè non ha voluto assolutamente accedere ad una richiesta, per la verità sostenuta tiepidamente dalle organizzazioni sindacali, di un allargamento dei ruoli ordinari per recepire questi giovani. Si è dunque preferito, dove non vi era posto nei ruoli ordinari, mantenerli proprio in ruoli separati, affinché l'assorbimento avvenisse gradualmente, in relazione alla disponibilità di posti che si verificava nei ruoli ordinari. Questa preoccupazione non ha ragione di essere perché proprio la legge-base ha avuto questa preoccupazione e il riassorbimento è automatico, non solo naturalmente per i ruoli dell'amministrazione centrale, ma anche per le periferiche; per gli enti locali e per le regioni si prevede che l'eventuale eccedenza di giovani, che non trovano collocazione nelle quote di riserva e quindi nei posti liberi di ruolo ordinario, vada in ruolo sovrannumerario per essere progressivamente inserito attraverso le vacanze che andranno a verificarsi.

Per quanto riguarda la questione degli istituti zooprofilattici si era trattato di una mera omissione, di un errore nella legge-base; poi si è rimediato, perché se fossero venuti a mancare gli istituti zooprofilattici sarebbero mancati dei posti liberi di ruolo che possono essere utilizzati ai fini della collocazione dei giovani, alcuni dei quali già si trovano presso questi istituti.

Questi sono i chiarimenti che ritenevo doveroso fornire alla Commissione ed auspico, a conclusione, l'approvazione del testo del Senato che, in effetti, chiude, definitivamente, il difficile problema dei giovani di cui alla legge n. 285, dando normalità a tutto il settore.

LUCIO STRUMENDO. Il gruppo comunista è favorevole al testo approvato dal Senato. Esso tende a sanare la situazione

creatasi con la legge n. 285, della quale una serie di provvedimenti successivi ne hanno alterato lo spirito e il significato, per cui oggi non possiamo che esprimere una soddisfazione parziale. Ma soddisfazione va espressa, perché si conclude l'itinerario piuttosto travagliato, soprattutto sotto il profilo della costituzionalità, della vicenda iniziata con la legge n. 285, anche se è una soddisfazione condizionata in parte dalla considerazione che le aspettative create e gli auspici allora espressi non si sono concretizzati.

Nell'intervento del ministro è affiorato il dubbio che questi giovani risultati non idonei all'esame a suo tempo predisposto non abbiano quei requisiti di professionalità che sono necessari per l'accesso alla pubblica amministrazione. In proposito è necessario svolgere due brevi considerazioni. In primo luogo, nella generalità dei casi, i giovani assunti con contratti a termine, in base alla legge n. 285, hanno tutti partecipato a corsi di formazione o di aggiornamento, in relazione alla funzione per la quale venivano assunti, quale che sia stata la loro produttività. In secondo luogo, a giustificazione del mancato conseguimento dell'idoneità nell'esame in base al precedente provvedimento va detto poi che, in alcuni casi, le prove disposte non erano confacenti e coerenti con il processo formativo che aveva accompagnato l'espletamento dell'attività professionale di questi giovani. Se per alcuni versi si può pensare che il criterio della professionalità sia in qualche modo inficiato, credo però che questo provvedimento risponda ad un principio di equità. Avevamo colto questa esigenza già nel dibattito precedentemente svolto con l'approvazione di quell'ordine del giorno che il relatore ha ricordato e che trova in questo progetto di legge la sua logica conclusione. Infine, vorrei rivolgere un invito al ministro: nell'ultima parte del secondo comma dell'articolo unico si prevede che il ministro della funzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro e il ministro competente, dovrebbe con decreto individuare le qualifiche iniziali delle carriere interessate e stabilire la durata del corso e le modalità dello svolgimento dello stesso e dell'esame finale. Poiché si tratta di giovani assunti alle dipendenze di ministeri anche in sedi decentrate e periferiche, chiedo al ministro se sia possibile prevedere, nel predetto decreto, la possibilità che le prove in questione si svolgano in sedi periferiche. Ritengo che questa sarebbe una previsione giusta e opportuna.

Con questi rilievi, che non intendo formalizzare in un ordine del giorno, né tanto meno in un emendamento, dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Desidero assicurare l'onorevole Strumendo che, se non vi saranno difficoltà insormontabili, assumo preciso impegno a dar corso a quanto da lui richiesto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SERGIO MATTARELLA, *Relatore.* Desidero aggiungere alla sollecitazione del collega Strumendo – che condivido – che le prove di esame possano svolgersi in sedi periferiche, l'auspicio che vi sia una omogeneità dei criteri di svolgimento delle stesse, perché non ci si trovi ancora, in futuro, dinanzi ad ulteriori questioni poste dalla legge n. 285, la cui vicenda è da augurarsi si concluda con il provvedimento in esame.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

I giovani, anche soci di cooperative, assunti dalle Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni – in servizio alla data del 31 maggio 1984 – che abbiano sostenuto e non abbiano

superato l'esame di idoneità disciplinato dall'articolo 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, o che per obiettive e documentate ragioni non abbiano potuto sostenere il predetto esame, sono ammessi, previa domanda da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partecipare ad un esame di idoneità, da sostenere al termine di appositi corsi di formazione della durata massima di quattro mesi, per l'immissione nei ruoli delle rispettive Amministrazioni nella qualifica iniziale della carriera immediatamente inferiore a quella per la quale non hanno superato l'esame di idoneità. A tal fine, nei confronti dei giovani in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti stipulati dalle Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati fino all'espletamento delle operazioni relative al corso di formazione e all'approvazione della relativa graduatoria.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente, saranno individuate le qualifiche iniziali delle carriere interessate nonché saranno stabilite la durata del corso e le modalità di svolgimento dello stesso e dell'esame finale.

I giovani che conseguono l'idoneità nelle prove di esame previste nel presente articolo, sono collocati in ruolo, anche in soprannumero, dopo l'ultimo degli idonei di cui all'articolo 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Al personale di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

I giovani ancora in servizio che non abbiano presentato la domanda o che non abbiano superato l'esame di cui al primo comma del presente articolo, cessano a tutti gli effetti il loro rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione rispettivamente allo scadere del trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge o alla data di approvazione della graduatoria.

Tra gli enti di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138, devono essere compresi gli istituti zooprofilattici.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Saporito ed altri: « Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285 » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (2372):

Presenti e votanti . . . 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari . . . 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alibrandi, Angelini Piero, Azzolini, Balestracci, Colombini, Fantò, Ferrara, Gualandi, Labriola, Lo Bello, Loda, Mattarella, Migliasso, Moschini, Nenna D'Antonio, Pasqualin, Rodotà, Scaiola, Soave, Soddu, Strumendo, Sullo, Tassi, Vecchiarelli, Vincenzi, Virgili.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO